Società chiuse al test sanatorie

Uno dei problemi più dibattuti in materia di condoni è quello dell'utilizzo delle varie forme di definizione previste dalla Finanziaria 2003 per le società che risultino oggi cessate.

Il dubbio è se sia possibile e opportuno aderire al tombale, all'integrativa o al concordato per gli anni pregressi e se questa scelta sia nel diretto interesse della persona giuridica "estinta" e in quello dei soci. E questo tanto con riguardo al caso delle società di persone che a quelle di capitali.

È, infatti, ipotizzabile un accertamento tributario nei confronti dell'impresa, successivamente posta in liquidazione e poi cessata, per i periodi d'imposta in cui l'azienda era in attività. La chiusura non preclude, infatti, all'amministrazione finanziaria la possibilità di notificare atti impositivi contenenti la richiesta di maggiori imposte e sanzioni per infedeltà della dichiarazione o altre irregolarità riscontrate con riferimento ad annualità pregresse.

L'unica differenza rispetto agli ordinari casi di "permanenza in vita" degli operatori economici è costituita dal fatto che l'accertamento viene in queste circostanze inoltrato non alla persona giuridica ormai estinta ma a una serie di persone fisiche individuate dalla normativa civilistica. Pertanto, se gli anni in cui la società era operante si collocano tra il 1997 e il 2001 è certamente lecito valutare l'opportunità di definire in via preventiva ogni potenziale rischio di richiesta di maggiori imposte.

Nonostante l'accertamento non possa influire direttamente nella sfera dell'azienda cessata, la notifica dell'atto impositivo può, infatti, raggiungere i soci, il liquidatore e il rappresentante legale pro-tempore dell'impressa (questi ultimi anche per eventuali responsabilità sanzionabili in base all'articolo 11 del decreto legislativo 472/97). Sono proprio questi soggetti a essere, quindi, interessati alla valutazione dei condoni in relazione alle società che hanno ormai chiuso i battenti, la cui cessazione non impedisce al Fisco di procedere anche con la riscossione coattiva per ottenere il pagamento del dovuto.

L'articolo 2456, comma 2 del codice civile statuisce che dopo la cancellazione della società i creditori sociali (e quindi anche l'agenzia delle Entrate) possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Ne consegue che i soci e i liquidatori hanno comunque un interesse a utilizzare condono tombale, dichiarazione integrativa e concordato quand'anche la società non esista più. Questo con il solo limite di misura della responsabilità individuato dalla legge con il riferimento alle somme riscosse nel bilancio finale di liquidazione. Il socio non può, dunque, rispondere per importi superiori a quanto abbia riscosso a conclusione della liquidazione. È, perciò, questa circostanza che può consentire di valutare l'opportunità di scegliere l'una o l'altra forma di definizione.

Soci e liquidatori devono «pesare» la definizione

Questo vale non solo per il caso delle società di persone, i cui soci comunque risponderebbero in carenza di autonomia patrimoniale perfetta, ma anche per le società di capitali, anche considerato l'orientamento della Corte di cassazione per l'assimilazione dei soggetti societari, pur distinti, sul tema della ristretta base azionaria. Il tutto anche alla luce della lettura del punto 3.3.1. della circolare n. 12/E dell'agenzia delle Entrate, che disciplina i rapporti fra società e soci, in particolare, per il caso — inverso rispetto a quello qui considerato — in cui sia la società a esperire il condono e non già il socio.

La società cessata non potrà, quindi, accedere direttamente al condono, ma potranno liberamente compierlo i soci e il liquidatore, anche scegliendo istituti diversi l'uno dall'altro.

LUIGI FERRAJOLI